

IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 15% SULLE “PRESTAZIONI AGGIUNTIVE” RESE DA DIRIGENTI MEDICI E PERSONALE SANITARIO

Dall'8 giugno 2024, tutti i compensi extra dati a **medici e personale sanitario** che lavorano nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per attività svolte oltre il normale orario di lavoro (“prestazioni aggiuntive”) sono tassati con un'imposta fissa al **15 %**.

Questa imposta sostituisce completamente l'IRPEF e le addizionali regionali e comunali su questi compensi.

La norma che introduce questa misura è l'articolo 7 del Decreto Legge 73/2024, confermata per il 2025 dal Decreto Legge 202/2024 e chiarita dall'Agenzia delle Entrate con la Consulenza n. 2/2025.

Ma cosa si intende per “prestazione aggiuntiva”? Si tratta di un'attività medica o assistenziale che viene fatta **fuori dall'orario abituale di lavoro** o del turno normale, per:

- Ridurre le liste d'attesa
- Aiutare reparti in difficoltà
- Coprire turni vacanti

1

Queste “prestazioni aggiuntive” sono regolate da specifici contratti collettivi nazionali per i lavoratori pubblici sanitari:

- Articolo 89, comma 2, del CCNL Area Sanità (per medici e dirigenti sanitari)
- Articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL Comparto Sanità (per infermieri, ostetriche, tecnici, ecc.)

Possono applicare questa aliquota **agevolata del 15 %** soltanto:

- medici, dirigenti sanitari e personale del comparto assunti da Aziende o Enti del SSN
- solo se la prestazione extra rientra negli articoli 89 (per dirigenti) o 7 (per comparto) sopra indicati

Non sono invece agevolati:

- Personale di strutture private, anche se convenzionate o accreditate con il SSN

- Medici convenzionati come specialisti ambulatoriali, continuità assistenziale, ALPI convenzionale.

In riferimento a quanto si paga ed al meccanismo di applicazione della ritenuta fiscale, riportiamo che:

- l'aliquota fiscale è fissa e **pari al 15%** e sostituisce completamente IRPEF e addizionali, per cui non ci saranno altri importi da pagare in sede di dichiarazione dei redditi;
- si considera la **data di pagamento** del compenso, non quella in cui è stato svolto il turno (principio di cassa). L'aliquota vale per compensi erogati dal 8 giugno 2024 in poi;
- spetta all'Azienda o Ente del SSN trattenere direttamente la ritenuta e versarla con i codici tributo "1960"/"1961" (F24) o "P196"/"P197" (da utilizzare per il pagamento con F24 EP);
- nella Certificazione Unica (CU) i compensi saranno riportati nella sezione "redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta", che indica che l'imposta è stata già applicata.

Esempio pratico

- Compenso lordo per turno aggiuntivo: **300 €** pagato il 15 luglio 2025
- Ritenuta 15%: 45 €
- Netto in busta paga: 255 €
- Nessun altro conguaglio IRPEF sarà richiesto in dichiarazione per questo compenso

2

Domande frequenti (FAQ)

1. **Se cambio ospedale pubblico, l'agevolazione continua?** *Sì, se il nuovo datore di lavoro appartiene al SSN e i turni extra sono quelli previsti dai CCNL citati.*
2. **Le ore di libera professione intramoenia (ALPI convenzionale) sono agevolate?** *No. La Consulenza AE 2/2025 e gli interpelli 264/2024 e 187/2025 lo escludono esplicitamente.*
3. **L'aliquota si cumula con altre detrazioni o regimi agevolati?** *No, perché rappresenta una tassazione sostitutiva definitiva per quel compenso.*
4. **Ci sono limiti di spesa o ore?** *Il fisco non ne prevede, ma Regioni e Aziende sanitarie possono stabilire limiti interni.*

Ma cosa devono fare medici e personale sanitario interessato?

- Controllare in busta paga che la trattenuta venga indicata così: **“Imposta sostitutiva art. 7 D.L. 73/2024 15 %”**
- Conservare cedolini paga e Certificazione Unica (CU), dato che documentano l'applicazione corretta dell'agevolazione
- Segnalare all'Ufficio Risorse Umane se qualche prestazione extra viene tassata con l'IRPEF ordinaria anziché con l'imposta sostitutiva

Norme e documenti di riferimento

1. D.L. 73/2024, art. 7 commi 1-2 – introduce l'imposta sostitutiva.
2. Consulenza AE n. 2/2025 – chiarisce che l'agevolazione riguarda solo dipendenti SSN.
3. Interpelli AE nn. 264-265/2024 e 187/2025 – esclusione strutture private e ALPI.
4. Risoluzione AE 36/E/2024 – codici tributo per il versamento.
5. D.L. 202/2024, art. 4 co. 11-12 – rifinanzia e proroga la misura per il 2025.

15/10/2025